

Statuto dell'Associazione AIMA Parma OdV

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – Sezione di Parma Organizzazione di Volontariato** (o anche, in forma breve, “**AIMA Parma OdV**”), di seguito indicata anche come “Associazione”, avente un patrimonio pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00). La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Parma, presso la Casa del Quartiere di Villa Ester, Via della Costituente n. 15. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione si costituisce adottando il presente Statuto e al fine di ottenere l'iscrizione, quale socia AIMA Territoriale, nel libro soci di AIMA.
L'Associazione utilizza nella propria denominazione o in altro modo il nome e ogni logo AIMA, di cui l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (di seguito AIMA) è esclusiva titolare, nei limiti della relativa licenza d'uso temporanea e condizionata, tra l'altro, al conseguimento ed al mantenimento della qualità di Socia AIMA, con il conseguente impegno a rispettarne statuto e regolamento.
L'Associazione, dunque, utilizza il nome AIMA e ogni relativo logo fintantoché tale licenza rimanga in vigore; in caso contrario, ne cessa l'utilizzo entro 90 giorni modificando la propria denominazione.
4. L'Associazione opera sul territorio della provincia di appartenenza o in territori limitrofi in cui non operi un'altra Associazione AIMA Territoriale.
L'Associazione cura la propria eventuale articolazione sul proprio territorio o in territori limitrofi in cui non operi un'altra associazione Socia AIMA Territoriale attraverso i Gruppi Operativi e ne assicura la uniformità e congruenza di azione.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari finalizzate a:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie, in conformità alle norme particolari in materia;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, in conformità alle norme particolari in materia.

Le predette attività sono rivolte principalmente a persone – e a famiglie che abbiano al loro interno persone – affette da disabilità cognitive in genere, con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, il cui esercizio resta di competenza del Consiglio Direttivo, il quale riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Tutela dei diritti delle persone con Demenza;
- b) Sostegno dei familiari caregiver e del loro lavoro di cura;
- c) Promozione di un approccio alla demenza competente, rispettoso e solidale, in ambito clinico, sociale e amministrativo, attraverso formazione, sensibilizzazione e adeguati interventi normativi;
- d) Promozione della ricerca, anche volta a migliorare la clinica e la rete territoriale di assistenza;
- e) Formazione degli Operatori e dei Volontari addetti alle attività di sostegno alle Famiglie ed alla attivazione delle terapie non farmacologiche, finalizzate al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita.

Art.3 - Attività

1. In particolare, per la realizzazione delle sue finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, nel proprio ambito territoriale di attività, si propone di:
- 1) realizzare interventi finalizzati alla tutela e al sostegno delle persone con Demenza e dei loro familiari, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
- 2) supportare le persone con Demenza ed i loro familiari nei rapporti con presidi sanitari ed enti pubblici;
- 3) promuovere, presso le Istituzioni Pubbliche, il diritto alla salute e la tutela giuridica della persona con Demenza e la qualità della vita del nucleo familiare;
- 4) affiancare le Istituzioni Pubbliche nei percorsi di potenziamento e innovazione della rete integrata dei servizi per la Demenza e la non autosufficienza;
- 5) promuovere, anche attraverso una partecipazione attiva, la predisposizione di forme specifiche di assistenza e sostegno per le persone con Demenza ed i loro familiari;
- 6) promozione e pratica di terapie non farmacologiche, finalizzate al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita;
- 7) contribuire alla formazione/aggiornamento del personale sanitario, del personale addetto all'assistenza e ai servizi sociali, anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studio;

- 8) promuovere il valore della testimonianza delle persone con Demenza e dei loro familiari per una lettura dei bisogni determinati dalla Demenza;
 - 9) sostenere la ricerca epidemiologica, clinica, tecnologica e psicosociale, e collaborare ai progetti di ricerca proposti da AIMA Nazionale, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
 - 10) realizzare iniziative di sensibilizzazione della comunità in merito alle problematiche sociali della Demenza;
 - 11) promuovere e creare percorsi di prevenzione e contrasto per lo sviluppo della Demenza, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione;
 - 12) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
2. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione potrà collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato. Nel caso in cui tale numero di associati venisse meno, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione dovrà formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - e) il Collegio dei Probiviri.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Un associato può rappresentare per delega un numero massimo di tre associati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di

controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

6. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

2. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione

è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il genitore esercente la responsabilità genitoriale ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo in rappresentanza dell'associato minorenni.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario

e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
 4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario, che gestisce i libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo ai nominativi di cui

alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltesi, nell'ordine delle preferenze da essa risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra gli Associati, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo

non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE

GIGETTO FURLONI



IL SEGRETARIO

BEATRICE GUGLIA





Consiglio Direttivo: Gigetto Furlotti (*Presidente*) – Paolo Caffarra (*Vicepresidente*)

– Guggia Beatrice (*Segretaria – tesoriere*) – Marco Spallazzi – Francesco Mineo – Davide Battistini – Stefania Miodini

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 11 NOVEMBRE 2022

In data 11 novembre 2022, alle ore 18.30 presso lo Studio Associato Furlotti, in Parma, Stradello Marche n. 6 e con l'ausilio della piattaforma telematica ZOOM, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di AIMA Parma OdV (la "Associazione") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) **Modifica degli Articoli 15, comma 3, e 20, comma 2, dello Statuto di AIMA Parma OdV per adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore ai fini della procedura di trasmissione al RUNTS;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza a norma di Statuto il Dr. Gigetto Furlotti, che nomina Segretario la signora Beatrice Guggia, la quale accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- la presenza, in proprio o per delega, anche tramite collegamento audio/video, della maggioranza dei Soci richiesta dallo Statuto vigente per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria;
- la presenza per il Consiglio Direttivo, oltre a sé stesso Presidente, delle signore Beatrice Guggia e Stefania Miodini e dei signori Marco Spallazzi e Francesco Mineo;
- che il Presidente e il Segretario si trovano nel medesimo luogo;
- che lo svolgimento della presente riunione in modalità mista, sia in presenza che a mezzo audio/video conferenza tramite la piattaforma Zoom, garantisce l'identificazione dei partecipanti collegati per via telematica, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di voto sugli argomenti all'Ordine del Giorno di cui il Segretario dà lettura ai presenti.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e quindi legittimamente atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, non opponendosi alcuno degli intervenuti alla loro discussione per insufficienza di informazione.

* * *

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno ("**Modifica degli Articoli 15, comma 3, e 20, comma 2, dello Statuto di AIMA – Sezione di Parma OdV per adeguamento alle disposizioni del**

AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – Sezione di Parma - ODV

Casa del Quartiere di Villa Ester - via Costituente 15 - 43125 PARMA - Codice Fiscale 92063290347

Indirizzo web: www.aimaparma.it – E-mail: info@aimaparma.it – Telefono: 342 111 6983

20/2018



r_emi.ro.Giunta - Prot. 28/11/2022.1191273.E



Consiglio Direttivo: Gigetto Furlotti (*Presidente*) – Paolo Caffarra (*Vicepresidente*)

– Guggia Beatrice (*Segretaria – tesoriere*) – Marco Spallazzi – Francesco Mineo – Davide Battistini – Stefania Miodini

Codice del Terzo Settore ai fini della procedura di trasmissione al RUNTS) informando i presenti che a seguito della trasmissione di AIMA al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in data 30.9.2022 l'Ufficio Regionale incaricato di verificare dei requisiti post-trasmissione ha riscontrato la necessità di modificare gli articoli 15, comma terzo, e 20, comma secondo, dello Statuto dell'Associazione al fine di renderli conformi alla normativa vigente, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per l'espletamento delle modifiche richieste.

Il Presidente prosegue illustrando ai membri dell'Assemblea le modifiche richieste.

Con riferimento all'articolo 15, comma terzo, dello Statuto, l'Ufficio Regionale ha rilevato che, nella sua formulazione attuale, la clausola prevede l'esclusione dal diritto di voto e di elettorato passivo degli associati minorenni, in contrasto con l'orientamento del Ministero del Lavoro. Si rende pertanto necessario modificare tale articolo prevedendo che, in caso di presenza di Associati minorenni, gli stessi possano essere rappresentanti dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai fini del diritto di voto in assemblea e del diritto di elettorato attivo e passivo;

Con riferimento all'articolo 20, comma secondo, dello Statuto, l'Ufficio Regionale ha rilevato che, in caso di cessazione di uno più membri del Consiglio Direttivo, tale clausola prevede un sistema di sostituzione dei Consiglieri cessati (c.d. cooptazione) non compatibile con l'orientamento più recente assunto dal Ministero del Lavoro sul tema. Pertanto, è necessario modificare tale articolo prevedendo che, in caso di cessazione di uno o più Consiglieri, la loro sostituzione avvenga attingendo ai primi nominativi presenti nella lista dei non eletti in occasione delle procedure dell'organo amministrativo.

Il Presidente informa inoltre i presenti che il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni), ha prorogato al 31.12.2022 il termine per l'adozione degli adeguamenti statutari previsti dalla normativa con le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente presenta quindi all'Assemblea un testo dello Statuto aggiornato, contenente le modifiche di cui sopra, invitando i presenti ad esprimere il proprio voto circa la loro adozione.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente,

delibera

- di modificare l'articolo 15, comma 3, dello Statuto come segue: *"3. Il genitore esercente la responsabilità genitoriale ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo in rappresentanza dell'associato minorenne."*;

AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – Sezione di Parma - ODV

Casa del Quartiere di Villa Ester - via Costituente 15 - 43125 PARMA - Codice Fiscale 92063290347

Indirizzo web: www.aimaparma.it – E-mail: info@aimaparma.it – Telefono: 342 111 6983

21/2018



r_emi.ro.Giunta - Prot. 28/11/2022.1191273.E



Consiglio Direttivo: Gigetto Furlotti (*Presidente*) – Paolo Caffarra (*Vicepresidente*)

– Guggia Beatrice (*Segretaria – tesoriere*) – Marco Spallazzi – Francesco Mineo – Davide Battistini – Stefania Miodini

- di modificare l'articolo 20, comma 2, dello Statuto come segue: "2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo ai nominativi di cui alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, nell'ordine delle preferenze da essa risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione.";

- di allegare al presente verbale il testo dello Statuto come sopra modificato, da conservarsi nel libro delle deliberazioni assembleari dell'Associazione e disporre la trasmissione di entrambi i documenti all'Agenzia delle Entrate ai fini della loro registrazione e all'Ufficio Regionale del Registro Unica Nazionale del Terzo Settore entro il termine del 29.11.2022.

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e deliberare, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.50, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale, che viene conservato negli atti dell'Associazione e il cui contenuto verrà successivamente riportato sul libro delle deliberazioni assembleari unitamente ai relativi allegati.

Il Presidente

(Gigetto Furlotti)

Il Segretario

(Beatrice Guggia)

AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – Sezione di Parma - ODV

Casa del Quartiere di Villa Ester - via Costituente 15 - 43125 PARMA - Codice Fiscale 92063290347

Indirizzo web: www.aimaparma.it – E-mail: info@aimaparma.it – Telefono: 342 111 6983

22/2018



r_emi.ro.Giunta - Prot. 28/11/2022.1191273.E

Da: [STUDIOASSOCIATOFURLOTTI](#)
A: [AGENZIA ENTRATE](#)
Cc: f.mattioli@studiofurlotti.it
Oggetto: URGENTE REGISTRAZIONE VERBALE SOCI AIMA SEZ. PARMA
Data: giovedì 24 novembre 2022 15:32:07
Allegati: [AIMA - dichiarazione copia conforme SIGNED.pdf](#)
[AIMA - mod.69 SIGNED.pdf](#)
[AIMA - statuto SIGNED.pdf](#)
[Aima - verbale soci del 11.11.2022.pdf](#)
[FERRARI MICHELA.pdf](#)
[FURLOTTI GIGETTO CI NUOVA.pdf](#)

Buongiorno,
per conto di Aima della sezione di Parma, CF. 92063290347, con sede legale in Via Del Campo 12, con la presente richiediamo gentilmente con urgenza la registrazione del verbale soci tramite il quale è stato modificato lo statuto dell'associazione adeguandolo al codice Runts.

Martedì 29 novembre scade il termine entro cui confermare al Runts l'avvenuto adeguamento dello Statuto. A tale comunicazione deve essere allegata la ricevuta di avvenuta registrazione del verbale.

A corredo della domanda si trasmettono:

- verbale soci firmato e riportato a libro;
- statuto aggiornato;
- dichiarazione copia conforme firmata;
- mod. 69 debitamento compilato e firmato;
- carta identità del Presidente il Dott. Furlotti;
- carta identità di Michela Ferrari (delegata alla richiesta).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi necessità.

Distinti saluti,
Michela Ferrari
Studio Associato Furlotti
m.ferrari@studiofurlotti.it
0521237578

--

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5250
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/11/2022 REGISTRATO IL 25/11/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005250

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92063290347 AIMA PARMA ODV
ID. TELEMATICO: TGV22L005250000BB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92063290347

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1